

REGOLAMENTO RECANTE LE INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

A.S. 2022/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 nell’ambito dei servizi educativi dell’Infanzia e delle Scuole dell’Infanzia (versione del 12 agosto 2022)”;

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 nell’ambito di tutte le Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo (versione del 12 agosto 2022)”;

VISTA la nota MIUR nr. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 in ambito scolastico”;

VISTO il Vademecum COVID a.s. 2022/2023 recante le “Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di Istruzione e di Formazione per l’a.s. 2022/2023”;

CONSIDERATA la cessazione dello stato di emergenza e il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da COVID19 anche in ambito scolastico;

DELIBERA

Per le Scuole dell’Infanzia

- la permanenza a Scuola è consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico positivo;
- l’igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale a rischio;
- la sanificazione ordinaria periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi;
- gli strumenti per la gestione di casi sospetti/confermati e contatti;
- i ricambi d’aria frequenti.

Sono possibili ulteriori misure di prevenzione con il cambiamento del quadro epidemiologico, quali:

- il distanziamento di almeno un metro tra gli adulti;
- le attività educative con gruppi stabili di bambini;
- l'utilizzo controllato dei bagni da parte dei bambini;
- evitare l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; non è consentito portare giochi da casa;
- organizzare la zona di accoglienza all'esterno, e qualora in ambiente chiuso, prestare particolare attenzione alla pulizia; approfondita e frequente aerazione dello spazio; può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore;
- la sanificazione periodica di tutti gli ambienti da documentare attraverso il registro regolarmente aggiornato;
- le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi;
- l'utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, fatta eccezione per i bambini;
- l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico;
- il consumo della merenda nello stesso spazio di esperienza.

Per tutte le Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo

Misure di prevenzione

- la permanenza a Scuola degli alunni non è consentita nei seguenti casi:
 - sintomatologia compatibile con COVID19, temperatura corporea superiore a 37,5°C, test diagnostico positivo;
- ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base: igiene delle mani, utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio, ricambio frequente d'aria;
- sanificazione ordinaria periodica e sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di casi.

Gestione dei casi positivi

- I casi sospetti vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento predisposta. Per gli alunni devono essere avvisati i genitori. Il soggetto deve raggiungere la propria abitazione e seguire le indicazioni dei sanitari.
- I casi confermati sono sottoposti alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test.
- Per i casi positivi si applicano le regole generali come indicate dal Ministero della Salute.

Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere implementate su disposizione delle autorità sanitarie, con il cambiamento e il peggioramento del quadro epidemiologico, quali:

- il distanziamento di almeno un metro;
- le precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- la sanificazione periodica di tutti gli ambienti con cronoprogramma tramite registro regolarmente aggiornato;
- la gestione di attività extra curricolari garantendo l'attuazione di misure di prevenzione (distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani ecc);
- i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospesi;
- l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per gli studenti e gli esterni;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 per il personale scolastico;
- la concessione delle palestre di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita attraverso accordi e obblighi di pulizia e sanificazione a conclusione delle attività nel giorno riferito;
- la somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione;

In base al quadro normativo attuale la presenza dei casi di positività, nei tre ordini di scuola, non interrompe in alcun caso lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e non prevede l'attivazione della didattica digitale integrata, che cessa con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.

Segue in allegato il precedente Regolamento di prevenzione e contrasto della diffusione del SARS-COV-2, le cui disposizioni esauriscono la loro validità il 31 agosto 2022.

Approvato il

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI CONTRASTO, PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

A.S. 2021/2022

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'O.M. 6 agosto 2021, n. 69, che regola l'inizio delle lezioni dell'Anno Scolastico 2021/2022;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza del 14 Agosto 2021;

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del VIRUSSARS-CoV-2 dell'Istituto, Prot. N.5034 del 03 settembre 2020 e nelle more della sua integrazione (avvenuta in data 11 settembre 2021) il Regolamento generale d'Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, approvato e deliberato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2019, sulla base dell'Atto d'indirizzo del/della Dirigente del 28/10/2019 e con Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/10/2019 e l'integrazione al PTOF 2019/2022, come disposto dall'O.M. nr.11/2020 e deliberata dal Collegio dei Docenti in data 03 Giugno 2020;

CONSIDERATA la Nota CTS del 22 Luglio 2021 nr. 1107, in cui vengono dettate le regole da osservare per garantire una didattica in presenza e per far partire il nuovo anno scolastico in completa sicurezza;

CONSIDERATA la Legge 23 luglio 2021, nr. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis") – ex D. L. 25 maggio 2021, nr. 73 e Nota 24 Agosto 2021, in cui sono date le indicazioni operative alla Legge nr. 106. fornisce indicazioni operative alle Istituzioni

Scolastiche meritatamente alle risorse economiche spendibili per l'acquisto di beni e servizi volti al contenimento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale 6 Agosto 2021 nr. 257, documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 6 Agosto 2021 nr. 111, che prevede che tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATA la Circolare nr. 35309 del 04 Agosto 2021 che disciplina i casi soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica e che dunque non sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dell'alunno, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il/la Dirigente, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del/della Dirigente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 fino al termine dello stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il/La Dirigente consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi in esso maggiormente visibili, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- c) per “disinfezione” si intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- d) il virus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- e) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- f) per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- g) per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 vi è una prima distinzione tra i soggetti ad alto rischio (contatti stretti) e i contatti a basso rischio, nonché una misura di quarantena differente tra i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
- **nei soggetti ad alto rischio (nel caso di contatti da COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC)** la quarantena è stabilita a 7 giorni nel primo caso e a 10 giorni nel secondo, accompagnati da test molecolare o antigenico negativo oppure, in assenza di test diagnostico, la quarantena è stabilita a 14 giorni;
 - **nel caso di soggetti a basso rischio** non è necessaria la quarantena, ma è consigliato il mantenimento delle consuete misure igienico-sanitarie;
 - **nel caso di contatti da COVID-19 confermati (compresi casi da variante VOC Beta)** non vi è alcuna differenza tra i soggetti ad alto e a basso rischio. I giorni di quarantena sono 10, accompagnati da test molecolare o antigenico negativo.

- h) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.
- **Nei casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento si stabilisce quanto segue:**
 - le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo;
 - le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).
 - **Nei casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento si stabilisce quanto segue:**
 - i casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno. Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
 - **Nei casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine si stabilisce quanto segue:**
 - Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*”.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti la comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, familiari) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi di bambini di età inferiore ai sei anni e soggetti con patologie o disabilità incompatibili.
2. Per tutta la durata della loro permanenza a scuola, nonché nelle fasi di ingresso e di uscita, tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti a:
 - a) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro salvo che le condizioni strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano, e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - b) provvedere in maniera ripetuta e regolare all'igiene delle mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune (consentito solo se strettamente necessario), prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono nei locali della scuola sono tenuti a garantire l'aerazione periodica, ogni ora per almeno 13 -14 minuti, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Tale riferimento deve tuttavia essere conciliato con l'esigenza di non creare situazioni di discomfort, di esposizione a correnti d'aria e/o a basse temperature, nonché con l'esigenza di non creare situazioni di pericolo. Si precisa che:
 - ove le condizioni meteorologiche lo consentano, le finestre verranno tenute aperte per il tempo sopra specificato; in caso non sia possibile una sicura apertura di tutte le finestre, a causa della disposizione dei banchi nelle aule, verrà proporzionalmente aumentato il tempo di apertura;
 - ove le condizioni meteorologiche o motivi di sorveglianza non consentano l'apertura delle finestre per tempi prolungati, si compenserà la mancata apertura delle stesse tenendo aperta la porta dell'ambiente sull'andito/corridoio.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, familiari) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al virus SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
5. A tutti i componenti della comunità scolastica si consiglia di installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione

a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Sono vietati l'accesso e la permanenza negli edifici scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C. All'ingresso a scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
2. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C dovrà restare a casa e dovrà consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale: 800311377 (per informazioni sanitarie) – 800894530 (Protezione Civile).
3. Dal 1settembre sino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica (Circolare nr. 35309 del 04 Agosto 2021) e dei bambini sotto i dodici anni.
4. Dal 1settembre 2021 e sino alla data di attivazione della piattaforma informatica, il controllo del Green Pass sarà effettuato quotidianamente tramite l'applicazione "Verifica C19", utilizzabile dal/dalla Dirigente o da un suo delegato.
5. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2o si sia trovato in quarantena o in isolamento domiciliare come precedentemente descritto.
6. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (oric82100n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
7. È istituito e tenuto presso la postazione del collaboratore di ciascun plessoun registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei datianagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, della motivazione e del tempo di permanenza. I registri saranno conservati nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ed esclusivamente per il tempo necessario dettato dai protocolli sanitari.
8. L'accesso ai genitori delle alunne e degli alunni, ribadendo che rimangono ancora da preferire gli incontri a distanza (tramite G- Suite o altre piattaforme), sarà consentito unicamente in casi eccezionali, valutati caso per caso dal Responsabile di plesso e dal/ dalla Dirigente. In caso di incontro in presenza, dovrà essere individuato un apposito ambiente da dedicare unicamente, se possibile, all'incontro tra personale esterno ed interno, edotato di

eventuale accesso dall'esterno. Durante tali incontri dovrà essere garantito il distanziamento fisico di almeno un metro e l'uso della mascherina chirurgica, avendo cura di igienizzare sedie e tavoli del locale.

9. In attesa di chiarimenti Ministeriali circa la definizione di Personale Scolastico e conseguente verifica del Green Pass, l'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo precedente contatto telefonico e relativa programmazione ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al/alla Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento;
- alla Ditta responsabile del Servizio Mensa sarà richiesto di fornire, prima dell'inizio dello stesso servizio, un elenco dei propri dipendenti che accederanno alle diverse sedi dell'Istituto. Sarà inoltre richiesto l'aggiornamento di tale elenco qualora dovesse esserci una variazione di personale:

- per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

10. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, piattaforma).

11. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il/la Dirigente ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da virus SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.

2. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi sono chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Fino al permanere della situazione emergenziale, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del/della Dirigente dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza seguendo il calendario dei colloqui quadrimestrali e nell'ora di colloquio individuale disposto dai docenti, previa richiesta da inoltrarsi via mail al docente.
5. Dopo le assenze per malattia superiori ai cinque giorni la riammissione è consentita previa idonea certificazione che attesti l'assenza di malattie infettive o diffuse.
6. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono le sedi staccate dei plessi. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del/della Dirigente. All'interno delle aule la disposizione dei banchi è tale da garantire il distanziamento di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano. L'ubicazione dei banchi sarà indicata con segnaletica apposta sul pavimento. Sono previsti dei corridoi di passaggio tra i banchi, di lunghezza sufficiente ad evitare il contatto tra alunne e alunni in movimento e coloro che sono seduti. Durante gli spostamenti, anche all'interno dell'aula, le alunne e gli alunni, i docenti e chiunque altro acceda all'aula, dovranno indossare la mascherina chirurgica.
2. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. A ciascun settore dei diversi edifici sono assegnati, su determina del/della Dirigente, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne, gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le suddette operazioni.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori durante tutta la loro permanenza all'interno

degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina chirurgica:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante o dal collaboratore scolastico;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico, su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.
5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina chirurgica, che è consentito togliere solo per il tempo necessario per consumare la merenda o le bevande non gasate. Non sono consentiti momenti conviviali e di consumazione collettiva di cibi neanche in occasione di particolari ricorrenze e festività.
6. Per la Scuola dell'Infanzia vi è una precisazione relativa all'impiego degli spazi dei locali. Pertanto:
- gli spazi interni (dotati di apposita segnaletica a pavimento e murale) verranno organizzati nel rispetto delle esigenze proprie delle fasce d'età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze e le attività quotidianamente proposte,
 - gli spazi esterni alla Scuola sono consigliati per lo svolgimento di alcune attività.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni

1. SCUOLA DELL'INFANZIA: Alle alunne e agli alunni pendolari è richiesto di scendere dallo scuolabus e di incanalarsi verso gli ingressi previsti in maniera ordinata, sotto la sorveglianza degli assistenti. Gli alunni residenti devono essere accompagnati a scuola da un solo genitore o suo delegato maggiorenne sino all'ingresso principale della Scuola. È prevista una fascia oraria per l'ingresso e per l'uscita, differenziata per ogni singolo plesso.
2. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Alle alunne e agli alunni pendolari è richiesto di scendere dallo scuolabus uno alla volta e a tutti di incanalarsi verso gli ingressi previsti in maniera ordinata sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici (per la Scuola Secondaria di Primo grado) e degli assistenti (per la Scuola Primaria). Durante le fasi di ingresso le alunne e gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica dal momento in cui varcano il cancello del plesso e sino a quando non raggiungono il proprio banco all'interno dell'aula.
3. Per il tempo di attesa che precede il suono della prima campanella, dovrà essere posta particolare attenzione al verificarsi di possibili assembramenti. A tal fine saranno individuati e segnalati appositi spazi esterni e, per una più facile e uniforme distribuzione, le alunne e gli alunni saranno invitati a ricomporre il proprio gruppo classe. In caso di condizioni meteorologiche avverse, al suono della campanella le alunne e gli alunni dovranno avviarsi in fila indiana verso l'ingresso assegnato alla propria classe.
4. Al suono della campanella di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere in maniera rapida e ordinata le aule didattiche assegnate, seguendo i canali assegnati a ciascun settore, e sempre nel rispetto del distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni né nei corridoi.

5. Una volta raggiunta l'aula assegnata, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina e rimangono in attesa della consegna del nuovo dispositivo di protezione individuale fornito dalla Scuola.
6. A partire dal suono della campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del/della Dirigente. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle stesse.
7. A partire dal suono della prima campanella di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del/della Dirigente onde evitare il presentarsi di eventuali assembramenti, soste o pause non strettamente necessarie (ad eccezione dell'attesa del proprio genitore) ed eventualmente informare il Responsabile di plesso e/o la Dirigente affinché venga valutata un'ulteriore campagna di informazione/sensibilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie e/o l'adozione di diverse misure organizzative per evitare le situazioni sopra descritte.
8. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale le alunne e gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Fermo restando il rispetto delle regole generali, durante le fasi di uscita le alunne e gli alunni manterranno la mascherina chirurgica sino al momento in cui varcheranno il cancello del plesso.
9. Eventuali criteri di ingressi e uscite/contingentati (in base al numero di alunne/i e pendolari residenti) verranno stabiliti con regolamento interno del plesso, che prevede una fascia oraria per l'ingresso e per l'uscita per tutti.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, alle alunne, agli alunni e agli insegnanti è raccomandato di mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli ambienti scolastici. Per quanto riguarda le attività di Educazione fisica il CTS stabilisce quanto segue:
 - **In Zona bianca: se all'aperto, non è previsto l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.** Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
 - **In Zona gialla e arancione: se all'aperto, non è previsto l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.** Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Devono essere privilegiate solamente le attività individuali.
2. Laddove l'edificio scolastico sia provvisto di spazi all'aperto ed interni alla Scuola (giardino, cortile, campetto), nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati a farne uso per lo svolgimento delle lezioni o delle attività.

3. Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti localie/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Conspecifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza didetti locali e dei piani di sicurezza. Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la Lavagna Interattiva Multimediale, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dal docente agli alunni seduti ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è consentito all'insegnante disciplinare prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.
5. Nel caso in cui una sola alunna alla volta o un solo alunno alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunna o l'alunno dovrà tenere la mascherina. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'alunna/o, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole anti - Covid.
7. Durante il tragitto a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
8. Per la Scuola dell'Infanzia il diritto dei bambini all'educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi in cui il benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia d'età. La corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita, fino ai 6 anni. Nel rispetto di questo diritto e nella salvaguardia delle condizioni di sicurezza, si avrà cura di:
 - costituire gruppi di sezione stabili, in modo da essere identificabili;
 - evitare le attività di intersezione fra gruppi con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica;
 - individuare stabilmente, per ciascun gruppo, personale docente, educatore, ecc;
 - evitare, nei limiti della migliore organizzazione attuabile, che tali figure interagiscano con gruppi di alunne/i diversi;

- assegnare e utilizzare in ogni gruppo/sezione materiale ludico, didattico, giochi, ecc che dopo l'uso, anche condiviso, andrà frequentemente e adeguatamente pulito;
- evitare di portare giochi, libri, oggetto, ecc. da casa.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. Al fine di ridurre al minimo la presenza contemporanea di più persone nei servizi igienici vengono individuati quelli che ogni gruppo classe può utilizzare, poiché l'accesso è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di usufruire dei servizi è necessario igienizzare o lavare le mani con acqua e sapone.
2. Al fine di limitare assembramenti, viene individuata una fascia oraria dedicata ad ogni classe, tale da consentire una sufficiente possibilità di accesso da parte degli studenti ai servizi ed evitare in questo modo situazioni di assembramento. A tal proposito si fa riferimento al regolamento interno di plesso,
3. In caso di necessità al di fuori dell'orario stabilito per ciascun gruppo classe, l'insegnante può accordare il permesso di recarsi nei servizi igienici, previa verifica di non assembramento nei locali. Allo stesso modo, in caso di necessità, l'insegnante può accordare il permesso di recarsi nei servizi igienici alla prima ora.
4. Durante gli ultimi quindici minuti di ogni ora l'accesso ai servizi igienici non è consentito al fine di garantire la pulizia dei locali.
5. Durante l'intervallo l'accesso ai servizi igienici è consentito solo se la consumazione della merenda avviene in aula e solo in caso di necessità.
6. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno pulito e in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
7. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente puliti e in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
8. Per la Scuola dell'Infanzia:
 - l'utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni/e dovrà essere organizzato, soprattutto nei momenti di routine, per la preparazione al pranzo o merenda in modo tale da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia;
 - durante tutto l'arco della giornata scolastica, nell'uso dei servizi igienici, gli alunni/e sono vigilati dal collaboratore scolastico;
 - ogni servizio igienico sarà provvisto di gel igienizzante e rotolotti di carta per l'asciugatura delle mani;
 - prima e dopo aver usufruito del servizio igienico è necessario igienizzare o lavare le mani con acqua e sapone;
 - si prevede il non utilizzo dell'asciugamano personale.

Art. 11 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal/dalla Dirigenteo dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni alle persone presenti è vietato togliere la mascherina ed è consigliato il rispettodel distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal/dalla Dirigente nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina)all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanoloal 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dai collaboratori scolastici alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al/alla Dirigente o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio, per poi seguire il percorso previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto, ovvero contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del/della Dirigente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Secondo la Circolare Ministeriale di cui in premessa, dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali:
 - per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:
 - Idoneità, nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
 - Idoneità con prescrizioni. Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del/della Dirigente provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al/alla Dirigente di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, la/la Dirigente medesimo/a avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.
 - Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. In tal caso il CCNIL all'art.2 comma 4 prevede i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute.
 - Per il personale a tempo determinato è previsto che esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNIL, utilizzazioni inidonei, come previsto dal medesimo contratto, all'articolo 6 comma 3. Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al/alla Dirigente la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e del relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
3. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
4. Su richiesta, è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
5. Per i lavoratori fragili resta valido quanto stabilito dalla Circolare nr. 35309 del 04 Agosto 2021 che disciplina i casi soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica e che dunque non sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19.